



REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023

composta dai seguenti magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Giuseppe GRASSO	Consigliere relatore
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Antonio TEA	Primo referendario
Giuseppe VELLA	Referendario
Antonino CATANZARO	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana);

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione);

visto l'art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3);

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Terme Vigliatore n. 16350 del 16 ottobre 2023 prot. C.d.c. n. 8837 del 16 ottobre 2023;

vista l'ordinanza n. 102/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio nominando il consigliere Giuseppe Grasso;

udito il magistrato relatore, consigliere Giuseppe Grasso
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con nota prot. C.d.C. n.8837 del 16 ottobre 2023, il Sindaco del Comune di Terme Vigliatore, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n.131 del 2003, ha chiesto a questa Sezione il parere sulla corretta interpretazione della rilevanza dei termini previsti nella procedura di somma urgenza disciplinata dall'art.191 comma 3 TUEL (D.lgs.267/2000).

In particolare, la richiesta di parere evidenzia dubbi sull'assimilazione dei due termini (*venti giorni e trenta giorni*) previsti dalla suddetta procedura, con specifico riferimento al termine di 30 giorni relativo al riconoscimento del debito da parte del Consiglio comunale; sul punto dubitativo, la richiesta di parere richiama la deliberazione/parere di questa Sezione n.191/2019, laddove si evidenzia che in caso di violazione del termine dei 20 giorni (e non viceversa del termine successivo dei 30 giorni) il riconoscimento del debito debba avvenire secondo le modalità dell'art.194 TUEL lett. e) con decurtazione dell'utile di impresa.

Per la corretta ed esatta individuazione della sussistenza del relativo presupposto di ammissibilità soggettiva, è fondamentale richiamare e porre in evidenza, in primo luogo, la disposizione dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, secondo la quale i soggetti giuridici legittimati alla richiesta di parere sono le Regioni, i Comuni, le Province e

le Città Metropolitane; la norma, infatti, prevede espressamente che: *“Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città Metropolitane”*.

In secondo luogo, il Collegio richiama i criteri ermeneutici elaborati dalla Corte dei Conti con l’atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima sezione del 4 giugno 2009, n.9, nonché con le successive deliberazioni n. 54/CONTR/2010 (SS.RR. in sede di controllo) e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, tutte intervenute nell’esercizio della funzione di orientamento generale contemplata dall’art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Dunque, sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, in quanto proveniente dal Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell’ente locale.

Sotto il profilo oggettivo, il Collegio ritiene la questione ammissibile nei profili generali, inerenti la corretta gestione del bilancio con particolare e specifico riferimento alla disciplina dei debiti fuori bilancio per lavori e servizi eseguiti in somma urgenza, in caso di situazioni di emergenza.

Invero, la norma dell’art. 191 comma 3 TUEL disciplina, tra l’altro, la materia degli interventi di somma urgenza, ed essa è già stata esaminata da questa Sezione con la deliberazione/parere n.191/2019, citata dalla stessa amministrazione richiedente, alla quale si rinvia in termini generali per tutto quanto non precisato in questa sede.

Nel merito della richiesta di parere, deve essere preliminarmente evidenziato che il procedimento disciplinato dall’art. 191 comma 3 TUEL ha natura eccezionale e non costituisce prassi né costante, né ordinaria degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni.

Quanto alla presunta diversa rilevanza dei due termini contemplati dall’art. 191 comma 3 TUEL cit. (3. *“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo*

la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”), rileva il Collegio che ai fini della esatta applicazione del comma 4 della medesima disposizione (4. “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”), l'esegesi letterale e teleologica di entrambi i commi (3 e 4 cit.) non consente di attribuire una rilevanza diversa alla violazione dei due differenti termini procedurali (20 giorni tra la proposta del responsabile dell'ufficio tecnico e la deliberazione della Giunta; 30 giorni dalla deliberazione della Giunta), al fine della esclusione dell'utile d'impresa nel riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ma è altrettanto chiaro, con superamento -sul punto in esame- delle ragioni del dubbio sollevato, che il responsabile dell'ufficio proponente alla Giunta, adempiente entro il termine dei venti giorni, non assume alcuna obbligazione civile di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della ditta pregiudicata dalla perdita dell'utile d'impresa, qualora l'inadempimento temporale afferisca la fase successiva della procedura di liquidazione e pagamento, nella quale viene in rilievo il secondo termine dei trenta giorni, che rimane estraneo alle competenze tecniche e procedurali espletate nella somma urgenza in relazione al primo termine di venti giorni, previsto nella medesima sequenza specificata dalla stessa disposizione normativa del comma 3 cit.

Pertanto, nelle superiori argomentazioni il Collegio esprime il parere richiesto.

P.Q.M.

la Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana dichiara ammissibile la richiesta del Sindaco del Comune di Terme Vigliatore ed esprime il parere come da motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Comune di Terme Vigliatore, nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023.

IL RELATORE

Giuseppe Grasso

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data 20 marzo 2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura